



Proposta	n. PDEL-2025-110 del 25/07/2025
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2025-100 del 29/07/2025
Oggetto	Direzione Amministrativa. Modifiche al “Regolamento concernente la disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Dirigente proponente	Direzione Amministrativa - Manaresi Lia
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena

Questo giorno *29/07/2025* il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

#### VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 - c.d. Decreto correttivo del Codice degli appalti;
- il Decreto Legge n. 73 del 21 maggio 2025 recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 (in G.U. 19/07/2025, n. 166);
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture (R84101/ER);
- il Regolamento per l’affidamento dei lavori pubblici (R60104/ER);
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;
- il Regolamento Arpae per la “Disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023”, approvato con D.D.G. n. 137 del 29/12/2023;

#### RICHIAMATI, in particolare:

- l’art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;
- l’art. 45 del suddetto D.Lgs. n. 36/2023 recante “Incentivi alle funzioni tecniche” il quale prevede quanto segue:
  - le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento (comma 2);
  - l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (comma 3);

- il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni indicate nella disposizione normativa in esame, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 45 (comma 5);
- con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli (comma 6);
- una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
  - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
  - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale (comma 7);

#### DATO ATTO:

- che tra le modifiche più rilevanti introdotte dal Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 è stata prevista l'abrogazione dell'esclusione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, e l'introduzione dell'obbligo del BIM (Building Information Modeling) a decorrere dall'1/1/2025 negli appalti per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, per un importo a base di gara pari a 2 milioni di euro, con la correlata previsione della funzione del coordinatore dei flussi informativi, fra i beneficiari degli incentivi di cui trattasi;
- che è stato previsto altresì il riconoscimento degli incentivi per gli appalti di forniture di valore anche inferiore ai 500.000,00, nel caso in cui ricorrano le ipotesi di particolare importanza, per innovazione tecnologica e complessità, quali descritte all'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice;
- che il sopra citato D.L. n. 73/2025, come modificato dalla L. n. 105/2025, ha modificato, in particolare, l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 prevedendo espressamente che gli incentivi per le funzioni tecniche siano corrisposti anche al personale con qualifica dirigenziale in deroga al

regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

#### CONSIDERATO:

- che la finalità degli incentivi di cui trattasi è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli stessi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni;
- che la scrivente Agenzia ha adottato apposito regolamento per disciplinare l'erogazione degli stessi, revisionato nel corso degli anni, e da ultimo con D.D.G. n. 137 del 29/12/2023, alla luce delle modifiche normative che hanno interessato l'istituto specifico;

#### RICHIAMATO INOLTRE:

- il parere del Servizio Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT del 26/09/2024 il quale, in materia di trattamento Irap sugli incentivi tecnici, enuncia che questo deve trovare copertura nel quadro economico dell'intervento e non più nelle risorse di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

#### DATO ATTO:

- che si ritiene opportuno revisionare il Regolamento Arpaе vigente in materia di incentivi, anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 e dal D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni nella L. 105/2025, ed al parere del MIT del 26/09/2024;
- che le modifiche principali si riferiscono ai seguenti aspetti:
  1. abrogazione dell'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dai soggetti beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche;
  2. l'inserimento, tra i soggetti beneficiari dell'incentivo, del coordinatore dei flussi informativi (nelle ipotesi degli appalti per cui la legge stabilisce l'applicazione del BIM), con la conseguente rimodulazione delle percentuali tra i soggetti componenti il gruppo di lavoro preposto all'appalto;
  3. la variazione della modalità di liquidazione degli incentivi per il Direttore dell'esecuzione, per il Direttore dei Lavori e per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i contratti di durata pluriennale, che avverrà su base annuale in rapporto all'attività eseguita e accertata;
  4. il riconoscimento degli incentivi per gli appalti di forniture di valore anche inferiore ai 500.000,00, nel caso in cui ricorrano le ipotesi di particolare importanza, per innovazione tecnologica e complessità, quali descritte all'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice;

5. l'assunzione dei costi IRAP sugli importi da riconoscere al personale per incentivi a carico dell'amministrazione;

DATO ATTO:

- che è stato sottoposto in data 15/07/2025 alle organizzazioni sindacali la revisione del Regolamento recante "Disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i." nel testo allegato sub A) al presente atto;
- dell'Accordo Sindacale relativo al Regolamento recante "Disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.", siglato in data 15/7/2025, rep. n. 385/2025;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di approvare la nuova versione del Regolamento recante "Disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023", allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di stabilire che la disciplina sulle modalità di corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, quale risultante dalla revisione in allegato, si applichi ai lavori, servizi e forniture pubblici relativi alle procedure individuate nella programmazione dei lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso siano stati pubblicati o la lettera di invito sia stata trasmessa, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 73 del 21 maggio 2025, avvenuta con la pubblicazione in G.U. n. 115 del 21/5/2025;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente deliberazione;

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico;
- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai fini del presente atto, è la Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile Servizio Acquisti e Patrimonio;

## DELIBERA

1. di approvare la revisione del Regolamento recante “Disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023”, nel testo di cui in allegato sub A) al presente atto, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di stabilire che la disciplina sulle modalità di corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, quale risultante dalla revisione in allegato, si applichi ai lavori, servizi e forniture pubblici relativi alle procedure individuate nella programmazione dei lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l’avviso siano stati pubblicati o la lettera di invito sia stata trasmessa, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 73 del 21 maggio 2025, avvenuta con la pubblicazione in G.U. n. 115 del 21/5/2025.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de’ Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LE MODALITA’ DI  
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI  
TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 31 marzo 2023 n. 36 e  
s.m.i.**

## **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

## **Articolo 2 (Soggetti interessati)**

## **Articolo 3 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)**

## **Articolo 4 (Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti )**

## **Articolo 5 (Compatibilità e limiti di impiego)**

## **Articolo 6 (Modalità di stanziamento )**

## **Articolo 7 (Criteri di ripartizione)**

## **Articolo 8 (Coefficienti di riduzione)**

## **Articolo 9 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

## **Articolo 10 (Erogazione delle somme)**

## **Articolo 11 (Applicazione)**

## **Articolo 12 (Disposizione finale)**

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni ( Codice dei contratti pubblici) , di seguito denominato "Codice", relativamente alla disciplina di modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi economici per funzioni tecniche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti e senza aumenti di costo, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Le attività tecniche il cui svolgimento è oggetto di incentivazione e la cui modalità di erogazione è disciplinata dal presente Regolamento, sono quelle specificate nell'allegato I.10 del Codice.
4. Gli oneri per le attività tecniche suddette, relative alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono previsti nei quadri economici dei relativi interventi. La disciplina dell'incentivazione di cui trattasi, è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture nel caso di nomina del Direttore dell'esecuzione.

### **Articolo 2 (Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale che svolge le funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023, nonché ai loro collaboratori.

Di seguito sono riportate le attività rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- A. programmazione della spesa per investimenti;
- B. responsabile unico del progetto (RUP);

- C. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- D. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- E. redazione del progetto esecutivo;
- F. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- G. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- H. predisposizione dei documenti di gara;
- I. direzione dei lavori;
- J. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- K. direzione dell'esecuzione;
- L. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- M. collaudo tecnico-amministrativo;
- N. regolare esecuzione;
- O. verifica di conformità;
- P. collaudo statico (ove necessario);
- Q. coordinamento dei flussi informativi (ove previsto).

2. Per collaboratori si intendono le figure di supporto ai soggetti responsabili delle attività di cui al precedente paragrafo di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Le figure di supporto sono collaboratori tecnici o amministrativi che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo, all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia, ruoli comportanti responsabilità esterna, svolgono di fatto attività di natura tecnica o amministrativa nell'ambito delle fasi che compongono il complesso procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico.

### **Articolo 3 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)**

1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i dirigenti titolari del potere di spesa ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico atto:
  - a. i nominativi del personale incaricato delle attività di cui al precedente art. 2 e loro collaboratori;
  - b. i tempi di esecuzione dei lavori e dei servizi e di acquisizione delle forniture;
  - c. le funzioni/attività svolte dal personale individuato, nonché il relativo cronoprogramma;
  - d. le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali stabilite dal presente regolamento e le quote destinate ai collaboratori.
2. L'atto di cui al punto 1 è costituito da lettera protocollata indirizzata al personale individuato nel gruppo di lavoro per l'appalto e inviata per conoscenza al Servizio Risorse Umane, competente alla liquidazione degli incentivi ai sensi del successivo art. 10.
3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il dirigente competente, contestualmente al sorgere dell'esigenza, anche su segnalazione del RUP, dovrà approvare, con adeguata motivazione, il nuovo gruppo.
4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività assegnata.
5. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo

ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

6. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.
7. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività medesima.
8. Nella scelta del gruppo di lavoro si deve comunque tenere conto:
  - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali.
9. Ai fini di una piena valorizzazione di tutto il personale assegnato agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione del personale cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

#### **Articolo 4**

##### **(Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)**

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione tra Arpa e altri enti, nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte dal personale di Arpa a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla stazione appaltante ad Arpa, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte a favore di Arpa dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura negli stanziamenti costituiti da Arpa e ripartiti secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Quando Arpa decide di avvalersi delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del Codice, può destinare, anche su richiesta della centrale stessa, una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza di questa, mai comunque superiori al 25% dell'incentivo stanziato per la singola procedura interessata.
6. Nella convenzione che regola i rapporti tra Arpa e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di quantificazione e liquidazione dell'incentivo.

7. Nei casi di acquisti tramite centrali di committenza sono incentivabili per l'intera percentuale, da calcolarsi sul valore dell'Ordinativo, le funzioni di direzione dei lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dell'esecuzione, di verifica della conformità o certificazione della regolare esecuzione. Alle altre funzioni la misura dell'incentivo è ridotta del 50% rispetto alla misura di cui alle tabelle dell'art. 7.

### **Articolo 5 (Compatibilità e limiti di impiego)**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono prestare il proprio contributo professionale, anche contemporaneamente, alla realizzazione di più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45 comma 4, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare il trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di funzione e la produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.
3. Nel caso di adozione di metodi e di strumenti digitali per la gestione informativa digitale dell'appalto il limite di cui sopra è aumentato del 15%.

### **Articolo 6 (Modalità di stanziamento delle risorse)**

1. Arpae destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale di cui all'art. 2 del presente Regolamento in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento.
2. Sono esclusi dall'incentivo i lavori, servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alle soglie di affidamento diretto, i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, i contratti aggiudicati senza procedura di gara. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione, e in particolare nel programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale delle forniture e servizi, e nei relativi aggiornamenti ed elenchi annuali, di cui all'art. 37 del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, le risorse di cui al presente articolo sono destinate:
  - a. per un ammontare pari all'80%, da ripartire tra il Rup e gli altri soggetti secondo i criteri di cui al successivo articolo 7;
  - b. per un ammontare pari al 20%, alle finalità di cui all'art. 45, comma 5, e in particolare, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata ed incrementato da quota parte degli incentivi al personale non erogato per le motivazioni di cui al presente Regolamento e all'art. 45 del Codice, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
    - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - l'implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa;
    - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al punto b) è in ogni caso utilizzata:

- per l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
  - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli importi di cui al comma 3 lett. a) comprendono anche gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico, che rimane a carico dell'Agenzia.
5. La misura effettiva degli incentivi relativi alle attività tecniche è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI PERCENTUALE DA APPLICARE
<b>fino a euro 1.000.000</b> 2%
<b>oltre euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria</b> 1,6%
<b>oltre la soglia comunitaria</b> 1,4%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO PERCENTUALE DA APPLICARE
<b>fino alla soglia comunitaria</b> 2%
<b>oltre la soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000, per le quote:</b>
2%
- fino alla soglia comunitaria
- oltre la soglia comunitaria e fino a
1,5%
1.000.000 euro
<b>oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000, per le quote:</b>
2%
- fino alla soglia comunitaria
1,5%
- oltre la soglia comunitaria e fino a
1.000.000 euro
- oltre euro 1.000.000 e fino a
1%
5.000.000

**oltre euro 5.000.000, per le quote:**

- fino alla soglia comunitaria	2%
- oltre la soglia comunitaria e fino a 1.000.000 euro	1,5%
- oltre euro 1.000.000 e fino a 5.000.000	1%
- oltre euro 5.000.000	0,5%

6. Per importo a base della correlata procedura di affidamento si intende l'importo a base di gara, non comprensivo delle opzioni, degli eventuali rinnovi e delle proroghe. In caso di Accordi quadro, per importo a base di gara si intende l'importo oggetto del confronto competitivo.
7. Le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento relative ad appalti di servizi o forniture sono incentivate esclusivamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto diverso e autonomo rispetto al RUP, e quindi per appalti di forniture e di servizi di particolare importanza come definiti all'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice degli Appalti e succ. mod.;
8. Le determinate a contrarre riportanti la quantificazione dell'incentivo sono trasmesse al Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, per la corretta previsione a Bilancio dei relativi costi e al Servizio Risorse Umane, competente alla liquidazione degli incentivi, come previsto al successivo art.10.

### **Articolo 7**

#### **(Criteri di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche)**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubblici, sono ripartite tra il personale che svolge le attività di cui all'art. 2 tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità di opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse competenze specialistiche.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 seguenti.

#### **TABELLA 1 - LAVORI**

Prestazione	Percentuale
-------------	-------------

A. responsabile unico del progetto (RUP)	16%
<i>A1. Responsabile Unico del progetto, in caso di nomina del coordinatore dei flussi informativi</i>	15%
B. responsabile incaricato della programmazione della spesa per investimenti;	1%
C. redattore del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	1%
D. redattore del progetto di fattibilità tecnica ed economica;	6%
<i>D1. redattore del progetto di fattibilità tecnica ed economica in caso di nomina del coordinatore dei flussi informativi</i>	5%
E. redattore del progetto esecutivo;	10%
<i>E1. redattore del progetto esecutivo, in caso di nomina del coordinatore dei flussi informativi</i>	9%
F. coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	3%
G. verificatore del progetto ai fini della sua validazione	4%
H. direttore dei lavori;	21%
<i>H1. Direttore dei Lavori in caso di nomina del coordinatore dei flussi informativi</i>	20%

I. coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;	10%
L. collaudatore tecnico-amministrativo	13%
<i>L1. collaudatore tecnico - amministrativo (se nominato il collaudatore statico)</i>	10%
M. collaudatore statico	3%
N. coordinatore dei flussi informativi (se non nominato, la	4%

<i>corrispondente quota incrementa le funzioni A1, D1, E1, H1)</i>	
O. collaboratori tecnici	5%
P. collaboratori amministrativi	10%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

**TABELLA 2 – FORNITURE E SERVIZI**

Prestazione	Percentuale
<b>A. Il responsabile unico del progetto (RUP)</b>	30%
B. Collaboratori amministrativi;	20%
C. Responsabile incaricato della programmazione della spesa per investimenti;	2%
D. direttore dell'esecuzione;	33%
E. collaboratori tecnici;	14%
F. verificatore di conformità o della regolare esecuzione;	1%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

**Articolo 8 (Coefficienti di riduzione)**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro pubblico, un servizio o una fornitura pubblici, venga affidata solo in parte al personale interno di Arpae, ai sensi del presente regolamento, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di Arpae o dai dipendenti di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'art. 4. o prive dell'attestazione del dirigente, incrementano la quota dell'incentivo di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b).

**Articolo 9 (Quantificazione dell'incentivo)**

1. Ai fini della successiva erogazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 7, il RUP propone al Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente l'adozione di specifico atto relativo alla quantificazione degli incentivi nei termini che seguono:

- A) per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, della progettazione e affidamento:
- viene dato atto dell'avvenuta conclusione delle attività di progettazione o di stipula del contratto e valutato il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
  - il dirigente stabilisce gli importi da erogare a ciascun soggetto;

B) per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il RUP documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del contratto, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
- il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente stabilisce gli importi da erogare a ciascun soggetto, secondo quanto previsto nei paragrafi successivi;

C) per l'erogazione relativa alla fase di collaudo o di verifica di conformità/regolare esecuzione:

- il RUP documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/regolare esecuzione, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
- il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente stabilisce gli importi da erogare a ciascun soggetto.

2. Per il RUP, il coordinatore dei flussi informativi e i collaboratori tecnici ed amministrativi dell'appalto, la liquidazione dell'incentivo avviene con le seguenti modalità:

- il 50% della quota spettante, a seguito dell'avvenuta stipula del contratto;
- il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

3. Per i progettisti e gli incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la liquidazione dell'incentivo avviene con le seguenti modalità:

- per il 50%, dopo la consegna dei relativi elaborati progettuali;
- per il restante 50% dopo la validazione del progetto;

4. Per il Direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione, per il coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione, la liquidazione dell'incentivo spettante avviene:

- per il 50% allo stato di avanzamento che superi la metà dell'importo contrattuale;
- per il restante 50%, a saldo, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

4.bis. Per il Direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione, il coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione, per i contratti di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale sulla base di quanto eseguito ed accertato, fatto salvo un 20% a saldo, da liquidare al collaudo, alla verifica di conformità o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. ter Per gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o statico e gli incaricati della

verifica di conformità, la liquidazione dell'incentivo spettante avviene:

- in un'unica soluzione, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
5. Per la quantificazione dell'incentivo spettante a ciascun soggetto, il dirigente tiene conto:
    - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
    - della completezza della funzione svolta;
    - della competenza e professionalità dimostrate;
    - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
  6. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.45 del Codice.
  7. Fermo restando quanto sopra stabilito, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
  8. Qualora durante le procedure di gara si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo, pari al 50% della percentuale stabilita.
  9. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei lavori o servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
  10. Nei casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di quantificazione dell'incentivo. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b).

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo	20%

	contrattuale	
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

### **Articolo 10 (Liquidazione delle somme)**

1. Gli atti di quantificazione degli incentivi di cui al precedente articolo, sono assunti dal dirigente competente e sono successivamente trasmessi al Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico per la contabilizzazione dei relativi costi entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le fasi concluse dal 1/1 al 31/12 dell'anno precedente.
2. Successivamente sono trasmesse al responsabile del Servizio Risorse Umane indicativamente entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fasi concluse dal 1/1 al 31/12 dell'anno precedente. Gli incentivi sono liquidati con provvedimento del responsabile del Servizio Risorse Umane indicativamente entro il 30 giugno di ciascun anno.

### **Articolo 11 (Applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture pubblici relativi alle procedure individuate nella programmazione dei lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa, successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 73/2025 avvenuta in data 21/5/2025.
2. Le modifiche al regolamento che dispongono variazioni alle percentuali di spettanza degli incentivi per le diverse funzioni, si applicano agli appalti i cui bandi o lettere d'invito siano pubblicati o spediti successivamente all'approvazione delle modifiche medesime.

### **Articolo 12 (Disposizione finale)**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.